

BGE 48 I 60

Bundesgericht (BGE), 1921-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_48_I_60

FR: ATF 48 I 60

IT: DTF 48 I 60

Volltext

60 Staatsrecht. ne peut être astreint à payer au fisc neuchâtelais l'im- pot sur la valeur de l'immeuble qu'il possédait au Locl 1 ., d e que pour a peno e comprise entre le 1 er janvier et le 30 avril 1921. IV. DEROGATORISCHE KRAFF DES BUNDESRECHTS FORCE DE~OGATOIRE DU DROIT FEDERAL 10. Sentenza. 6 maggio 1922 nella causa Botel Europe In LUGano· contro Cantone Ticino. La dO~~da ~?!'~ficio di esecuzione 0 dei fallimenti al registro f~ndi:mo dl lscnvere il trapasso di fondQ in seguito di aggiu- dlcaZlone a pu.bblico incanto, cade sotto il disposto dell'art. 16 LEF ed e quindi esente da bollo. A. - L'art. 34 del Regolamento ticinese 13 dicembre 19~ s~lle :tasse per le operazioni attinenti al Registro f~ndi:mo dl Spon~: ({ .: ' . Gli a~i di trapasso per aggiu- dicazlone a segUlto dl llcanto 0 di esecuzione forzata (~rt. 229 CO) devono esseremuniti di bollo propor- zlOnale al loro valore. » B. ~ Nel f~mento di certo Burkhardt in Lugano, l~ stabile dell'Hotel Europe in Calprino veniva aggiu- dicato alla Societa cooperativa omonima. L'Uff' d' f ll' t" hi ICIO el ,a ~en I, nc ese il Registro fondiario di Lugano di l~cnvere 11, trapasso della proprieta al norne della so- Cl~t~ ac~ente. L'Ufficio richiesto procedette all'is- enZlone eSlgendo : a) per trapasso di proprieta , , . . fchi. 4025,-;- b) per ~~cellaz.iOne delle ipoteche .. » 1057.25 c) per dinto di bollo proporzionale al valore dello stabile . ~. ••••• » 670.- Derogatorische Kraft des Bundosrechts. N° 10. 61 La societa acquirente pago, ma protesto contro taU esazioni riservandosi gli idonei mezzi di diritto. C. - Infatti, con ricorso del 5 dicembre 1921, la societa si aggravava presso il Dipartimento di Giustizia domandando di essere dispensata dal pagamento delle tasse precitate. Respinta con decisione del 28 gennaio u. S., essa riorre al Tribunale federale limitando tuttavia le sue conclusioni aHa domanda di annullamento della tassa di fehi. 670 per bollo proporzionale . al valore dello stabile aggiudicato e allegando: Questa tassa e inap- pLieabile di fronte al disposto dell'art. 16 LEF, il quale statuisce che tutti gli atti della procedura di eseeuzione e dei fallimenti sone esenti dal bollo. Il ehe significa ehe tall atti non possono essere eoipiti da tasse di bollo neanehe per disposizioni di leggi cantonali. L'art. 34 del regolamento eantonale (vedi sopra lett. A), ehe assoggetta al diritto di bollo proporzionale gli atti per aggiudicazione in seguito ad ineanto, vale a dire i eer- tificati deH'Uffieio dei fallimenti constatanti il trapasso eolla riehiesta all'Uffieio del registro fondiario di is- eriverlo, non e quindi applicabile. La sua applicazione costituisce una violazione della legge federale e « quindi » dell'art. 4 CF ehe garantisce l'eguaglianza di tutti i eittadini davanti alla legge. D. - Con risposta del 22 aprile u. s; il Dipartimento di Giustizia conchiude domandando il rigetto del riorso. Delle argomentazioni del Dipartimento di guistizia si dira, per quan'o oecorra, nei seguenti considerandi. Considerando in diritto : 10 - Si e a torto ehe la riorrente fa eapo all'art.4 CF addueen.do ehe, poiche, a suo modo di vedere, l'ap- plicazione dell' art. 34 del Regolamento precitato sarebbe inammissibile di fronte all'art. 16 LEF. l'Autorita cantonale avrebbe commesso vioiazione di quel dis- posto costituzionale. Il ragionamento non regge. La

62 Staat & rec. ttt. questione della inconciliabilità del diritto cantonale e del diritto federale 0 il conflitto di leggi federali con disposizioni di diritto cantonale non si risolve in base all'art. 4 CF. Esso cade nel disposto dell'art. 2 disp. trans. CF, che proclama il principio della forza derogatoria del diritto federale di fronte a quello cantonale. Si è dunque sotto questo aspetto che la vertenza deve essere esaminata, dovendosi del resto avvertire che se la ricorrente non enuncia esplicitamente l'art. 2 disp. trans. precitato, 10 invoca nondimeno implicitamente l'art. 34 del decreto cantonale 13 dicembre 1920) inconciliabile con un disposto di diritto federale (art. 16 LEF). 20 - Nel merito, il nodo della questione sta nel sapere se il certificato di aggiudicazione da rilasciarsi dagli Uffici di esecuzione 0 dei fallimenti in seguito alla vendita di uno stabile a pubblica asta sia 0 meno un atto della procedura d'esecuzione 0 di fallimento a mente dell'art. 16 LEF. La questione può essere discussa, ma motivi prevalenti stanno per l'affermativa. 11 certificato e senza dubbio atto ufficiale; esso deve essere rilasciato dagli Uffici per l'iscrizione del trapasso dei fondi aggiudicati, indipendentemente da ogni istanza di parte. Il Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi prevede questo certificato colla relativa istanza d'iscrizione (art. 66) e contiene per la redazione di tale atto un formulario speciale (form. N° 15 p. 117 dell'appendice alla raccolta delle prescrizioni federali in tema di esecuzioni e fallimenti). Prima che non sia in possesso del certificato di aggiudicazione colla relativa istanza di iscrizione, l'Ufficio del registro non può procedere alla menzione della mutazione nei libri fondiari. Questo provvedimento dell'Ufficio riveste dunque tutti i caratteri di un atto ufficiale ed è poi inutile contestare che questo atto non sia atto degli Uffici di esecuzione. dai quali esso procede. In altri termini: l'atto in questione è bensì l'ultimo provvedimento da compirsi dall'Ufficio Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 10. 63 prima dell'iscrizione del trapasso, ma esso è non meno parte del procedimento di esecuzione (~ di fallimento secondo i casi) e cade quindi sotto il divieto dell'art. 16 LEF. Indarno la parte resistente obietta che, in realtà, non si tratta di percepire una tassa di bollo su tale certificato di aggiudicazione, ma di un supplemento .. della tassa sulle mutazioni (tassa di trapasso, immobili-re~, intorno alla quale il diritto cantonale è affatto indipendente e sovrano. La « ratio » dell'art. 34 precitato, ossia il motivo che l'ha dettato, è nato evidentemente quello di aumentare gli introiti statali in occasione delle mutazioni immobiliari. Ma se tale è lo scopo della legge, il testo del disposto parla esplicitamente di bollo « su gli atti di trapasso per aggiudicazione in seguito. ad incanto 1) e questi atti di trapasso non sono, né possono essere altra cosa dei certificati da rilasciarsi dagli Uffici di esecuzione (0 dei fallimenti). Questa tesi è confortata anche dalla origine del disposto. Come la parte resistente stessa allega, prima dell'entrata in vigore del nuovo CO, l'aggiudicazione a pubblico incanto non era valida nel Ticino se non veniva ridotta a pubblico strumento. E questo strumento era soggetto al bollo proporzionale. Ma poiché che, adottato il nuovo CO (art. 229), lo strumento notarile divenne superfluo, 10 Stato credette bene, per non subire perdite fiscali, di imporre, in sua vece, il certificato da rilasciarsi dagli Uffici. Il bollo in questione non è quindi un supplemento del dritto di mutazione e se anche è destinato ad aumentare gli incassi fiscali in occasione dei trapassi Immobiliari va nondimeno considerato come una tassa di bollo da apporsi ad un atto ufficiale e precisamente ad un atto previsto dalla LEF. Del resto non è esatto il dire che nell'antica tariffa del 1914 esistesse una differenza per la tassa del trapasso di proprietà venduta volontaria e quella in seguito ad aggiudicazione: A prescindere dalle vendite di piccolo conto (meno)

64 Staatsrecht. al fehi. 4000) la tassa era la stessa (art. 19 regolamento del 1914). E questa disposizione fu mantenuta anche ~ell? tariffa del 1920 (art. 19), mentre in quest'ultima Il dlSposto eoncernente il bollo da apporsi agli atti ese- eutivi di trapasso e nuovo. Il ehe sta ancora a dimostrare che questa tassa non e una tassa di trapasso, ma una vera e propria imposizione di un atto degli Uffiei di esecuzione o dei fallimenti. Il Dipartimento di Giustizia obbietta inoltre che una decisione ~ontraria al suo modo di vedere creerebbe disparita di trattamento tra i- trapassi in seguito a ven- dita vo~ontaria (come tall soggetti al bollo proporzionale) e quellI cheawengono nelle esecuzioni forzate che ~condo la tesi della rieorrente, ne sarebbero esenti: L argomento, esatto in fatto, e inconcludente in diritto. Il disposto dell'art. 16 LEF e disposto d'eccezione, creato a favore della proeedura eseeutiva onde sottrarla alle tasse diverse ed agli aggravii eui parecchi Cantoni assoggettano gli atti procedurali. La disposizione stessa cre~ dunque una eccezione, con la sua applicazione. E CIO nulla puo mut are aHa soluzione del caso in esame anche perche, al postutto, questa Corte- non e chiamat~ a decidere della costituzionalit~ di leggi federali. 11 Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e ammesso. Gewaltentrennung. N° 11. V.

GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS 11. 1J'rteU vom a. Juni 19aa i. S. Dr. med. Vogelsa.nger und GeDoas&n gegen den Begierungsrat des Xantons Scha.ffha.ua8U. 65 Gebührenbestimmungen der Verordnung des schaffhause- 'lischen Regierungsrates vom 18. Januar 1922 zum Kon- kordat betreffend den Verkehr mit Motorfahrzeugen. Legi- timation von Automobilbesitzern zu ihrer Anfechtung. Anfechtung wegen Verletzung des Grundsatzes der Gewalten- trennung (Eingriffes in die Kompetenzen des Grossen Rates und in das Gesetzgebungsrecht des Volkes). Kantonale Genehmigung des Konkordates; Erfordernisse der Ge- nehmigungserklärung. Auferlegung von Steuern auch nach schaffhauserischem Rechte nur durch Gesetz möglich, auch wenn ein Konkordat sie vorsieht. Prüfung, ob hier die Abgabenansätze für Motorfahrzeuge Gebühren oder Steuern seien und inwiefern von den Besitzern solcher Fahrzeuge für die Inanspruchnahme der Strassen Gebühren verlangt werden können. Kumulation von Steuer und Gebühr. A. - Am 21. Mai 1912 beschloss der Grosse Rat des Kantons Schaffhausen den Beitritt zu dem (revidierten) eidg. Konkordat über eine einheitliche Verordnung betreffend den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahr- rädern, (das dann am 7. April 1914 vom Bundesrate genehmigt wurde). Nach dem Art. 20 des Konkordates kann für Motorwagen und Motorfahräder « der die Verkehrsbewilligung ausstellende Kanton alljährlich eine Steuer beziehen» und hat« er überdies das Recht, behufs Deckung der gehaltenen Kosten für die Prüfung der Führer und Wagen, für Schilder, für AussteJlung der Bewilligungen und für sonstige Leistungen Gebühren zu erheben ». « Die Höhe der Steuern und Gebühren », fügt der Schluss absatz bei, « wird von den Kantonen auf AS 48 1- 1922 5

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.